

## **SPAGNA**

Tribunale costituzionale, sentenze n. 149/2023, del 7 novembre, nn. 170 e 171/2023, del 22 novembre, e nn. 189/2023 e 190/2023, del 12 dicembre, sulla legittimità dell'imposta temporanea di solidarietà sulle grandi fortune

28/02/2024

Il *plenum* del Tribunale costituzionale ha respinto tutti i ricorsi in via principale riguardanti l'imposta temporanea di solidarietà sulle grandi fortune (nel proseguo, l'ITSGF), presentati dalle Comunità autonome di Madrid (*STC 149/2023* e *STC 189/2023*), Andalusia (*STC 170/2023*), Galizia (*STC 171/2023*) e Murcia (*STC 190/2023*).

L'ITSGF è stata introdotta ad opera dell'art. 3 della *legge n. 38/2022*, del 27 dicembre, che stabilisce dei prelievi temporanei (*gravámenes*) agli operatori del settore energetico, agli istituti di credito e agli istituti di credito finanziario, e crea l'imposta temporanea di solidarietà sulle grandi fortune. Si tratta di un'imposta diretta, complementare rispetto all'imposta sul patrimonio<sup>1</sup>, statale<sup>2</sup> e non suscettibile di cessione alle Comunità autonome. L'imposta sottopone a tassazione progressiva<sup>3</sup> il patrimonio delle persone fisiche con un valore netto superiore a 3 milioni di euro. La quota dell'imposta sul patrimonio effettivamente versata si deduce dalla quota dell'ITSGF.

Le finalità dell'ITSGF sono due: la riscossione (in un contesto di crisi energetica e di grave inflazione, sostiene la spesa sociale) e l'armonizzazione (è una misura tesa a ridurre le differenze tra i territori, tenuto conto che molte Comunità autonome hanno approvato *bonificaciones* – sconti fiscali – sull'imposta sul patrimonio che arrivano in alcuni casi al 100%).

La nuova imposta matura il 31 dicembre di ogni anno<sup>4</sup> e doveva essere applicata inizialmente agli anni 2022 e 2023, anche se si riconosceva la possibilità di estenderla oltre (ciò che è accaduto di recente<sup>5</sup>).

Le anzidette Comunità autonome (nonché una parte rilevante della dottrina<sup>6</sup>) hanno denunciato l'illegittimità dell'ITSGF per asseriti vizi di forma e di merito. Tuttavia, il Tribunale costituzionale non ha accolto le doglianze.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Difatti si applicano le stesse regole sulla determinazione dei soggetti passivi, sulle esenzioni o sulla base imponibile della legge *n.* 19/1991, del 6 giugno, sull'imposta sul patrimonio. La base imponibile minima esente dall'imposta è di 700.000 euro (v. *Impuesto temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas* dell'*Agencia tributaria*).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ferme restando le particolarità dei regimi tributari dei Paesi baschi e della Navarra.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Si applica un'aliquota dell'1,7% ai patrimoni tra 3-5,5 milioni di euro, del 2,1%, ai patrimoni tra 5,3-10,6 milioni e del 3,5%, ai patrimoni di oltre 10,6 milioni.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Il pagamento deve realizzarsi tra il 1° e il 31 luglio dell'anno successivo. Nel 2023 sono stati riscossi 623 milioni di euro (v. il *comunicato stampa del 30/09/2023* del *Ministerio de Hacienda y Función Pública*).

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> La disposizione aggiuntiva quinta, comma 2, del *regio decreto-legge n. 8/2023*, del 27 dicembre, ha esteso l'applicazione dell'ITSGF fino al momento in cui vi sarà la revisione dei tributi patrimoniali, nel contesto della più ampia riforma del sistema di finanziamento autonomico. Secondo quanto dichiarato nell'esposizione dei motivi del regio decreto-legge, la riforma dovrebbe essere «imminente».

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Per un'illustrazione delle posizioni si veda F. HERNÁNDEZ GUIJARRO, *La (in)constitucionalidad del Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas (STC 149/2023, de 7 de noviembre)*, in *Actualidad jurídica iberoamericana*, n. 20, febbraio 2024, 1392-1417.

Per quanto riguarda il procedimento legislativo, il *plenum* non ha riscontrato alcuna violazione delle disposizioni costituzionali derivata dalla presentazione dell'iniziativa come un progetto di legge dei parlamentari dei partiti al Governo, né dall'introduzione dell'imposta via emendamento<sup>7</sup>.

Sui motivi di illegittimità sostanziali, il Tribunale costituzionale ha dichiarato che l'autonomia finanziaria, riconosciuta dall'art. 156, comma 1, Cost. e concretizzata dalle norme sul finanziamento autonomico, consentono alle Comunità autonome di azzerare l'imposta sul patrimonio dei residenti nel loro territorio, introducendo una *bonificación* o sconto del 100%, ma ciò non impedisce che le *Cortes Generales* possano approvare, nell'esercizio delle loro competenze, un'imposta come l'ITSGF, che ha finalità di riscossione e di armonizzazione<sup>8</sup>. Inoltre, l'ITSGF non altera in alcun modo le competenze delle Comunità autonome sulla disciplina dell'imposta sul patrimonio.

D'altra parte, il Tribunale ha negato che la nuova imposta produca effetti confiscatori, vietati dall'*art. 31, comma 1*, Cost., e ha escluso che l'applicazione dell'ITSGF all'anno 2022 sia contraria al principio di certezza del diritto (art. 9, comma 3, Cost.) e del legittimo affidamento.

Tutte le sentenze recano un'opinione dissenziente molto articolata firmata dai giudici costituzionali Ricardo Enríquez Sancho, Enrique Arnaldo Alcubilla, Concepción Espejel Jorquera e César Tolosa Tribiño<sup>9</sup>. A loro avviso, l'ITSGF non poteva introdursi per via di emendamento perché l'iniziativa legislativa originaria<sup>10</sup> non era di natura tributaria, ma disciplinava dei prelievi straordinari e, quindi, non rispettava il requisito di omogeneità richiesto dalla giurisprudenza costituzionale. Inoltre, tenuto conto che la legge era entrata in vigore il 29 dicembre 2022, l'improvvisa applicazione all'anno 2022 era da ritenersi contraria all'art. 9, comma 3, Cost. Infine, l'approvazione dell'ITSGF neutralizzava l'autonomia finanziaria (e politica) delle Comunità autonome, che comprende la possibilità di bonificare i tributi ceduti, senza novellare le condizioni relative alla cessione dell'imposta sul patrimonio<sup>11</sup>.

Carmen Guerrero Picó

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> La giurisprudenza costituzionale lo consente quando si tratta di materie affini. I rappresentanti delle Comunità autonome avevano denunciato che il requisito non poteva ritenersi adempiuto perché la proposta di legge disciplinava dei prelievi temporanei (*gravámenes*), prestazioni patrimoniali pubbliche che, a differenza dell'ITSGF, non hanno natura tributaria. Il *plenum* ha dichiarato che l'aspetto più rilevante è che, in entrambi i casi, si tratta di entrate pubbliche che si pongono lo stesso obiettivo: mirano a redistribuire equamente il carico dell'inflazione e a finanziare il patto nazionale sul reddito.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Allo stato, la disciplina sull'imposta patrimoniale è in fase di revisione in diverse Comunità autonome. V. *Esta es la situación actual del Impuesto de las Grandes Fortunas*, del 23/02/2024, e *La batalla fiscal entre autonomías se centra ahora en sucesiones y el IRPF*, in *La Vanguardia*, del 20/02/2023.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Per la versione integrale, v. l'opinione dissenziente alla *STC 149/2023*.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> V. la Proposición de Ley n. 122/000247 para el establecimiento de gravámenes temporales energético y de entidades de crédito y establecimientos financieros de crédito.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Condizioni contenute nella legge organica n. 8/1980, del 22 settembre, sul finanziamento delle Comunità autonome (la c.d. LOFCA), nella legge n. 22/2009, del 18 dicembre, che disciplina il sistema di finanziamento delle Comunità autonome di regime comune, e nelle leggi di cessione dell'imposta alle singole Comunità autonome.